



Centro di
Documentazione europea - UniCT



Università di Catania

I quaderni europei

Scienze giuridiche



LA QUALITÀ DI “VITTIMA” COME CONDIZIONE
DEL RICORSO INDIVIDUALE
ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Guido Raimondi

Gennaio 2015
n. 71

Guido Raimondi

La qualità di “vittima” come condizione del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Università di Catania - *Online Working Paper* 2015/n. 71

URL: http://www.cde.unict.it/quadernieuropei/giuridiche/71_2015.pdf

© 2015 Guido Raimondi

Università degli Studi di Catania in collaborazione con il Centro di documentazione europea - *Online Working Paper*/ISSN 1973-7696

Il periodico è registrato presso il Tribunale di Catania, n. 15 del 22 ottobre 2013

Guido Raimondi, Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La collana *online* “*I quaderni europei*” raccoglie per sezioni (scienze giuridiche, scienza della politica e relazioni internazionali, economia, scienze linguistico-letterarie, serie speciali per singoli eventi) i contributi scientifici di iniziative sulle tematiche dell’integrazione europea dalle più diverse prospettive, avviate da studiosi dell’Ateneo catanese o da studiosi di altre Università italiane e straniere ospiti nello stesso Ateneo.

I *papers* sono reperibili unicamente in formato elettronico e possono essere scaricati in formato pdf su: <http://www.cde.unict.it/quadernieuropei>

Responsabile scientifico: Nicoletta Parisi

Comitato Scientifico: Fulvio Attinà – Vincenzo di Cataldo – Enrico Iachello – Bruno Montanari – Nicoletta Parisi – Roberto Pennisi - Giacomo Pignataro - Guido Raimondi – Pippo Ranci – Ilde Rizzo – Franco Romerio – Giuseppe Tesauro – Antonio Tizzano – Bert Van Roermund – John Vervaele – Joseph Weiler

Comitato di redazione: Sabrina Carciotto - Annamaria Cutrona - Antonio Di Marco - Nadia Di Lorenzo - Giovanna Morso - Valentina Petralia - Chiara Raucea

Edito dall’Università degli Studi di Catania in collaborazione con il Centro di documentazione europea d’Ateneo.

Via Umberto, 285 B - 95129 – CATANIA

tel. ++39.095.8737802 - 3

fax ++39.095.8737856

www.cde.unict.it

La qualità di “vittima” come condizione del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Guido Raimondi

Abstract

Il presente contributo esamina i casi giurisprudenziali in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto sussistere la qualità di vittima, nelle sue varie declinazioni, in capo al ricorrente individuale.

L’Autore individua dapprima quali siano i presupposti necessari per riconoscere al ricorrente la qualità di “vittima diretta” ai fini dell’ammissibilità del ricorso; approfondisce successivamente i casi eccezionali in cui il ricorrente può rivendicare la qualità di *vittima indiretta, potenziale e futura*, ricordando come la nozione di “vittima” sia oggetto di una interpretazione evolutiva che tiene conto dello sviluppo della società. Sottolinea infine l’importanza del principio elaborato dalla giurisprudenza sulla permanenza della qualità di vittima per tutta la durata del giudizio, pena l’archiviazione del caso, soffermandosi sulle condizioni che devono riprodursi affinché possa parlarsi di perdita effettiva della qualità di vittima.

The paper examines the law cases in which the European Court of human rights has considered the personal qualities and characteristics of the victim, in its own differences, when they refer to the individual applicant. First of all the Author identifies the necessary suppositions to acknowledge to the applicant the status of “direct victim” for the admissibility of the appeal. Then he analyses the exceptional cases in which the applicant can claim the quality of indirect, potential and future victim, reminding how the notion of “victim” is the object of an evolutive interpretation which takes into account the development of society. Finally he underlines the importance of the principle elaborated by the jurisprudence on the permanence of the status of victim throughout the proceedings, under pain of suspension of the proceedings themselves, focusing on the conditions that have to occur in order for it to be possible to talk about the real loss of the status of victim

Keywords

Art. 34 CEDU - vittima diretta – vittima indiretta – vittima potenziale – vittima futura – perdita della qualità di vittima

Art. 34 ECHR – direct victim – indirect victim – potential victim – future victim – loss of the quality of victim

**LA QUALITÀ DI “VITTIMA” COME CONDIZIONE DEL RICORSO INDIVIDUALE
ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO***

di Guido Raimondi

Sommario: 1. Introduzione. La vittima diretta. – 2. Vittima indiretta e morte della vittima diretta. – 3. Vittima potenziale. – 4. Vittima futura. – 5. Perdita della qualità di vittima

1. Introduzione. La vittima diretta

Come sappiamo, la problematica della qualità di “vittima” come condizione necessaria per adire la Corte europea dei diritti dell’uomo (in seguito, la Corte) si pone solamente a proposito dei ricorsi individuali previsti dall’articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in seguito, la Convenzione). Per i ricorsi interstatali, previsti dall’articolo 33 della Convenzione, la qualità di “vittima” dello Stato parte ricorrente non è necessaria. Una recente sentenza della Grande Camera della Corte, quella pronunciata il 17 luglio 2014 nel caso *Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Romania*, una pronuncia importante da molti punti vista, costituisce un fondamentale punto di riferimento sullo stato attuale della giurisprudenza in materia.

Il ricorso individuale è aperto alle persone fisiche, alle organizzazioni non governative e anche ai semplici “gruppi di persone”, sempre secondo l’articolo 34 al quale mi sono riferito. Per tutte queste categorie di potenziali ricorrenti, invece, è indispensabile che la qualità di “vittima” sussista, a pena di inammissibilità del ricorso per incompetenza della Corte *ratione personae*.

Già la Commissione europea dei diritti dell’uomo (in seguito, la Commissione) aveva chiarito, per esempio nel caso *Association X et 165 syndics et administrateurs judiciaires c. Francia*, decisione del 4 luglio 1983, che la nozione di “vittima” quale la troviamo nella Convenzione va interpretata in modo autonomo ed è quindi indipendente dalle nozioni che possiamo trovare negli ordinamenti interni che si riferiscono a concetti ed istituti che hanno un’analoga funzione, come per esempio “legittimazione” ed “interesse ad agire”. L’affermazione si ritrova nella giurisprudenza della Corte, anche recente, come ad esempio nella sentenza *Gorraiz Lizarraga et al. c. Spagna*, del 27 aprile 2004, par. 37-39.

Secondo la giurisprudenza, perché la qualità di vittima sia riconosciuta, la Corte deve assicurarsi che il ricorrente sia stato *personalmente e direttamente* interessato dal comportamento denunciato, si tratti di un atto o di un’omissione, comportamento che si assume lesivo dei diritti protetti dalla Convenzione e dei suoi protocolli. La prova spetta allo stesso ricorrente (v. *Ludi c. Francia*, 15 giugno 1992, par. 34, *Buckley c. Regno Unito*, 25 settembre 1996, par. 56-59 e *Skubenko c. Ucraina* (dec.), 6 aprile 2004. Quindi, nel caso in cui questa dimostrazione non venga data e salvi i casi, che esamineremo, nei quali il ricorrente possa rivendicare la qualità di vittima **indiretta, potenziale o futura**, il ricorso, come accennavo, verrà dichiarato inammissibile perché incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (v. *Deyanov c. Bulgaria* (dec.), 30 novembre 2010 e decisione della Commissione *Magee c. Regno Unito*, 6 aprile 1995).

Non occorre però, perché la qualità di vittima venga riconosciuta, che il ricorrente dimostri di aver subito un *pregiudizio*, perché questa nozione è pertinente soltanto nell’ambito della cosiddetta “equa soddisfazione” ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione (*Ilhan c. Turchia*, 27 giugno 2000, par. 52) e nell’applicazione del nuovo criterio di inammissibilità introdotto dal Protocollo n. 14, che ha modificato

* Relazione all’incontro di formazione e di aggiornamento professionale svoltosi a Catania il 3 ottobre 2014, dal titolo “Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e gli effetti delle sentenze della Corte”. L’incontro è stato organizzato dall’Università degli Studi di Catania e dal Centro di studi e di formazione professionale in materia giuridica.

l'articolo 35 della Convenzione in modo che possano essere dichiarati inammissibili, a certe condizioni, i ricorsi che denunciano un pregiudizio “non significativo” per il ricorrente.

La nozione di “vittima”, come la Corte ha chiarito, è oggetto di una interpretazione evolutiva alla luce dello sviluppo della società, e la sua applicazione deve evitare un eccesso di formalismo (*Monnat c. Svizzera*, 21.9.2006, par. 30-33; *Gorraiz Lizarraga et al. c. Spagna*, cit., par. 38; *Stukus et al. c. Polonia*, 1 aprile 2008, par. 35). La questione dell'esistenza della qualità di vittima può essere unita al merito del ricorso (*Siliadin c. Francia*, 26 luglio 2005, par. 63).

Presenta una certa importanza pratica sapere che la questione del se un ricorrente si possa pretendere vittima della violazione denunciata si pone a tutti gli stadi della procedura dinanzi alla Corte, come si è precisato, a titolo di esempio, nel celebre caso *Scordino c. Italia (no 1)* [GC], 29 marzo 2006, par. 179. Quindi un ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile, in ipotesi, anche dopo una sentenza di Camera favorevole al ricorrente e dopo l'udienza davanti alla Grande Camera in sede di riesame, se si accerta che la qualità di vittima faceva difetto o anche che sia venuta meno durante la procedura.

Diversamente, per esempio, la causa di inammissibilità dei ricorsi legata al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne è legata alla diligenza del governo convenuto. Se l'eccezione di non esaurimento non viene sollevata con la prima difesa, si ritiene che al governo sia preclusa la possibilità di sollevarla ulteriormente (articolo 55 del Regolamento della Corte).

In sostanza, la giurisprudenza della Corte non ammette l'*azione popolare* volta all'interpretazione in astratto dei diritti protetti dalla Convenzione ovvero a dolersi, sempre in astratto, dell'incompatibilità con la stessa Convenzione di una legge, una pratica o di altra misura statale (Commissione, *Lindsay c. Regno Unito*, dec. 17 gennaio 1997; *Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, 10 marzo 1972, par. 22-24; *Golder c. Regno Unito*, 21 febbraio 1975, par. 39; *Norris c. Irlanda*, 26 ottobre 1988, par. 31; *Fédération chrétienne des Témoins de Jéhova de France c. Francia*, dec., 6 novembre 2001 e *Sanles Sanles c. Spagna*, dec., 26 ottobre 2000).

Questo non vuol dire che sia sempre necessaria perché sussista la qualità di vittima una concreta applicazione di una legge o di una pratica, se è la stessa esistenza della legge o della pratica ad incidere sul diritto protetto dalla Convenzione, come accade nel caso della cosiddetta vittima potenziale, sui cui ci soffermeremo.

Quando la Corte riconosce che la qualità di vittima sussiste per la sola esistenza di una legge, e non vi sia sul piano dell'ordinamento interno un ricorso che permetta agli individui di contestare direttamente la legge – del resto un tale ricorso non è imposto, secondo la giurisprudenza, dall'articolo 13 della Convenzione – la “decisione interna definitiva” da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto del termine di sei mesi per proporre il ricorso viene normalmente individuata nella data di entrata in vigore della stessa legge (*Miconi c. Italia*, 6 maggio 2004).

Detto questo, vorrei accennare alla giurisprudenza della Corte in tema di “vittima indiretta”, aspetto nel contesto del quale esaminerei anche gli aspetti legati alla morte della vittima diretta, di “vittima potenziale” oltre che al concetto, collegato a quest'ultimo, di “vittima futura”, per poi chiudere parlando delle questioni legate alla perdita della qualità di vittima.

2. Vittima indiretta e morte della vittima diretta

Quando vi è un legame particolare e personale tra la vittima diretta ed il ricorrente, la Corte riconosce a quest'ultimo la qualità di vittima indiretta. In pratica la Corte riconosce la possibilità di agire ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione ai prossimi congiunti della vittima diretta o ad altri soggetti strettamente legati ad essa i quali abbiano subito in proprio gli effetti pregiudizievoli della violazione o

abbiano un interesse personale alla cessazione della stessa. Nella decisione della Commissione *D. c. Repubblica federale tedesca* del 15 marzo 1984 si dice che la qualità di vittima indiretta dipende in larga misura dall'«interesse giuridico del ricorrente alla determinazione delle sue doglianze in base alla Convenzione» e che a tal fine bisogna prendere in considerazione «qualsiasi danno materiale o immateriale sofferto» in conseguenza della violazione.

La casistica è molto vasta. Per esempio, sulla base dell'articolo 2 della Convenzione, che protegge il diritto alla vita, la Corte ha ammesso il ricorso della moglie della vittima, come nel caso *McCann et al. c. Regno Unito*, Grande Camera, 27 settembre 1995, o di quello del nipote del defunto, come nel caso *Yaşa c. Turchia*, 27 giugno 2002, par. 66.

Sulla base dell'articolo 3 della Convenzione, che vieta la tortura e gli altri trattamenti e pene disumani o degradanti, la Corte ha ammesso il ricorso della madre di un uomo scomparso durante la sua detenzione (caso *Kurt c. Turchia*, 25 maggio 1998), ma il fratello di una persona scomparsa non è stato riconosciuto come vittima (caso *Çakıcı c. Turchia*, 8 luglio 1999, GC, parr. 98-99).

Sulla base dell'articolo 5 par. 5, che prescrive il diritto all'indennizzo in favore di coloro che sono stati vittima di una detenzione non rispettosa della Convenzione, è stata riconosciuta la qualità di vittima al marito di una ricorrente internata in un ospedale psichiatrico (*Houtman et Meens c. Belgio*, 17 marzo 2009, par. 30).

In base all'articolo 6 par. 1 (garanzie dell'equo processo) è stata riconosciuta la qualità di vittima ad una vedova nel processo penale riguardante il marito dopo la morte di questo per denunciare una violazione di questa disposizione in relazione all'imparzialità del tribunale (*Grădinar c. Moldova*, 8 aprile 2008), riconoscendo il suo diritto a difendere la reputazione del marito morto.

Sotto il profilo dell'articolo 6, par. 2 della Convenzione, che protegge la presunzione di innocenza, la qualità di vittima è stata riconosciuta alla vedova di una persona che a parere della ricorrente aveva subito per l'appunto una violazione della presunzione di innocenza (*Nölkenbockhoff c. Allemagne*, 25 agosto 1987, par. 33).

In base all'articolo 10 della Convenzione, posto a tutela della libertà di espressione, è stato pure riconosciuto l'interesse della vedova di un giornalista, condannato dalle corti romene per diffamazione a mezzo stampa (*Dalban c. Romania*, GC, 28 settembre 1998, par. 39).

In particolare, nei casi di sparizioni forzate, la Corte ha affermato che i prossimi congiunti della vittima possono dolersi non solo delle violazioni subite dalla vittima diretta, ma anche del trattamento disumano o degradante subito direttamente a causa della sofferenza e dell'angoscia patite per effetto della scomparsa e del comportamento inerte delle autorità (*Kurt c. Turchia*, cit., parr. 130-134).

Nel caso di detenzione di un minore in condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto la legittimazione della madre a far valere la violazione non solo in nome e per conto del figlio, ma anche per conto proprio per il dolore e la frustrazione subite (*Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga c. Belgio*, 12 ottobre 2006, parr. 60-63).

Per contro, in linea generale, i soci di una società commerciale non hanno titolo a dolersi di violazioni di cui sia vittima la società (*Agrotexim et al. c. Grecia*, 24 ottobre 1995, parr. 62 e 64). La Corte precisa che solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare quando sia chiaramente stabilito che la società si trovi nell'impossibilità di adire la Corte attraverso i propri organi statutari o, in caso di liquidazione, attraverso i suoi liquidatori (*Idem*, par. 68). La qualità per agire è stata riconosciuta nel caso *Ankarcrona c. Svezia* (dec.) del 27 giugno 2000 al socio unico della società ricorrente, vista l'assenza di possibili conflitti di interesse con altri azionisti o azionisti e amministratori.

Bisogna distinguere la fattispecie della vittima indiretta dai casi nei quali viene permesso agli eredi di un ricorrente di continuare la procedura davanti alla Corte.

Secondo la giurisprudenza solo le persone viventi possono presentare un ricorso alla Corte.

Come la Corte ha chiarito con la decisione del 21 ottobre 2008 nel caso *Kaya e Polat c. Polonia*, un ricorso può essere presentato solo da persone in vita o in nome delle stesse; una persona deceduta non può, nemmeno per il tramite di un rappresentante, presentare un ricorso dinanzi alla Corte. La morte del ricorrente, però, non determina automaticamente la cancellazione del ricorso.

Nel caso *Fairfield et al. c. Regno Unito*, dec. 8 marzo 2005, una donna, la signora Fairfield, aveva presentato dopo la scomparsa di suo padre un ricorso alla Corte nel quale si denunciava la violazione, in danno del genitore defunto, dei diritti alla libertà di pensiero, di religione e di espressione (articoli 9 e 10 della Convenzione); mentre le giurisdizioni britanniche avevano permesso alla signora Fairfield di continuare la procedura iniziata dal padre, la Corte non le ha riconosciuto la qualità di vittima, distinguendo questo caso da quello *Dalban* che ho citato un momento fa, nel quale ultimo era stata la vittima diretta della pretesa violazione ad adire la Corte, mentre la sua vedova aveva proseguito la procedura dopo la sua morte.

A questo proposito la Corte distingue due situazioni, a seconda che il decesso della vittima diretta sia posteriore o anteriore alla presentazione del ricorso dinanzi a sé.

1. Nel caso in cui la vittima diretta sia deceduta dopo l'introduzione del ricorso, la Corte ha ammesso che un prossimo congiunto o un erede possano in via di principio proseguire la procedura quando vi sia un interesse sufficiente da parte loro. Per esempio, la vedova ed i figli del ricorrente originario nel caso *Raimondo c. Italia*, sentenza del 22 febbraio 1994 e *Stojkovic c. FYROM*, sentenza dell'8 novembre 2007, i genitori nel caso *X c. Francia*, 31 marzo 1992, la compagna non sposata nel caso *Velikova c. Bulgaria*, dec. del 18 maggio 1999, mentre la qualità di vittima non è stata riconosciuta al legatario universale senza legame familiare con il defunto nel caso *Thévenon c. Francia*, dec. del 28 febbraio 2006, e neanche alla figlia di uno dei ricorrenti iniziali in un caso relativo a diritti – ritenuti “non trasferibili” dalla Corte – derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione in cui non era stato ravvisato un “interesse generale” alla prosecuzione della procedura, *M.P. et al. c. Bulgaria*, 15 novembre 2011. Come vedremo la dimensione dell'interesse generale è molto importante nella seconda situazione, oltre che nella questione, che pure esamineremo, della perdita della qualità di vittima, ed in generale come manifestazione del ruolo “costituzionale” della Corte, ruolo che trascende il caso concreto che di volta in volta viene sottoposto al suo esame.

2. Nei casi in cui la vittima diretta sia venuta a mancare prima della presentazione del ricorso, la Corte, appoggiandosi su di un'interpretazione autonoma della nozione di “vittima”, si è mostrata disposta a riconoscere la qualità ad agire di un congiunto da una parte quando il ricorso solleva una questione di interesse generale attinente al rispetto dei diritti dell'uomo (articolo 37 par. 1 *in fine* della Convenzione) e vi sia un interesse legittimo del ricorrente in quanto erede a mantenere il ricorso e, d'altra parte, quando vi sia un effetto diretto sui diritti del ricorrente, come nel caso *Micallef c. Malta*, sentenza della Grande Camera del 15 ottobre 2009.

Inoltre, come ho già osservato, si è riconosciuta ai congiunti della vittima la qualità di agire quando la vittima diretta sia morta o sia scomparsa in circostanze che, secondo la prospettazione del ricorso, implicano la responsabilità dello Stato (*Çakıcı c. Turchia*, Grande Camera, 8 luglio 1999).

Nel caso *Varnava c. Turchia*, sentenza della Grande Camera del 18 settembre 2009, relativo alla scomparsa di persone nella parte settentrionale di Cipro i ricorrenti avevano presentato i loro ricorsi sia in nome proprio che in nome dei congiunti scomparsi. La Corte ha ritenuto inutile pronunciarsi sulla questione dell'eventuale riconoscimento della qualità di vittima agli scomparsi, poiché non vi era dubbio sulla possibilità per i loro congiunti di adire la Corte (par. 112).

Nei casi che non riguardano la morte o la sparizione forzata della vittima diretta, la Corte è molto più esigente, e, quando non vi sia una ripercussione diretta sui diritti dei ricorrenti, come nel caso *Micallef* che ho ricordato, un semplice interesse del ricorrente non viene ritenuto sufficiente, a meno che non soccorra, come dicevo, il criterio dell'interesse generale, ed entri dunque in gioco la funzione "costituzionale" della Corte.

Per esempio, nel caso *Sanles Sanles c. Spagna*, decisione del 26 ottobre 2000, la Corte ha escluso la qualità di vittima della ricorrente, che aveva invocato la violazione degli articoli 2, 3, 5, 8, 9 e 14 della Convenzione subita a suo dire dal cognato deceduto, del quale ella era l'erede, in relazione all'impossibilità di ottenere dalle giurisdizioni spagnole una presa di posizione che escludesse ogni rischio penale per il medico che avesse accettato di collaborare al suicidio assistito del cognato, il quale aveva comunque posto fine volontariamente alla sua vita. In questa decisione la Corte si è riferita al carattere "non trasferibile" dei diritti invocati ed ha implicitamente escluso l'esistenza di un "interesse generale" affermando che essa non era chiamata a risolvere la questione dell'esistenza o meno nella Convenzione di un preteso diritto ad una morte dignitosa o ad una vita dignitosa.

Certamente non è facile orientarsi nella materia, come si vede dalla casistica che ho esposto e non sono mancati rilievi critici sulla non perfetta coerenza della giurisprudenza della Corte in questa materia.

Per questo insisterei sul criterio dell'interesse generale, che è stato sviluppato in particolare nella sentenza *Karner c. Austria*, sentenza del 24 luglio 2003. In questo caso, che riguardava la discriminazione contro gli omosessuali nell'applicazione della legislazione sulle locazioni urbane, in particolare l'impossibilità per il ricorrente di succedere nel contratto di locazione intestato al suo defunto compagno di vita, il ricorrente era morto senza lasciare eredi che volessero proseguire la procedura. La Corte ha ritenuto di dover proseguire l'esame del ricorso osservando che esso concerneva una questione importante d'interesse generale non solo per l'Austria, ma anche per le altre parti alla Convenzione.

3. Vittima potenziale

Come accennavo, in presenza di certe condizioni, la giurisprudenza ammette la possibilità di far valere violazioni direttamente derivanti dalla legge o da altro provvedimento di carattere generale.

A questo proposito la giurisprudenza ha riconosciuto che un individuo può sostenere che una legge, o altro provvedimento di carattere generale, disconosca i suoi diritti, anche in assenza di un atto individuale di applicazione, se la minaccia di sanzioni lo obbliga a cambiare comportamento ovvero se egli appartiene a una categoria di persone che rischiano di subire direttamente gli effetti della legislazione.

Un esempio del primo caso è costituito dalla celebre sentenza *Norris c. Irlanda* del 26 ottobre 1988, che si occupa di un caso molto simile a quello deciso dalla Corte nel 1981 con la sentenza *Dudgeon c. Regno Unito*, relativa ad una legislazione praticamente identica a quella del caso *Norris* vigente in Irlanda del Nord. Il signor Norris era un docente universitario irlandese, omosessuale e militante nel suo Paese per i diritti degli omosessuali. Nel 1974 era divenuto membro fondatore e presidente dell'Irish Gay Rights Movement. Dinanzi alla Corte il signor Norris lamentava che le leggi irlandesi che incriminavano, erigendoli a infrazioni penali, certi comportamenti omosessuali tra uomini adulti e consenzienti, costituivano un'ingerenza nella sua vita privata, tutelata dall'articolo 8 della Convenzione. Richiamando la sua giurisprudenza precedente, in particolare *Johnston c. Irlanda* del 18.12.86, par. 42 e *Marckx c. Belgio* del 13 giugno 1979, par. 27, la Corte ha ricordato che la Convenzione abilita i singoli a sostenere che una legge viola i loro diritti per se stessa, indipendentemente da atti individuali di applicazione, se essi rischiano di subirne direttamente gli effetti. Come già aveva fatto nel caso *Dudgeon*, la Corte ha affermato che il ricorrente si era trovato di fronte ad un'alternativa: rispettare la legge

astenersi dal tenere comportamenti sessuali proibiti ai quali lo spingevano le sue tendenze omosessuali ovvero porre in essere tali comportamenti, così esponendosi a conseguenze penali. La Corte aveva notato che in effetti nel periodo pertinente non vi erano stati tentativi da parte delle autorità irlandesi di applicare le leggi in questione se non in caso di atti riguardanti i minori, o commessi in pubblico, o tra persone non consenzienti, ma questa tolleranza di fatto non impediva che un cambiamento di politica criminale potesse condurre, in ogni momento, ad una rigorosa applicazione delle disposizioni in questione, il che doveva far ritenere che effettivamente il signor Norris rischiava di subire “direttamente gli effetti della e qui impugnata” e quindi possedeva la qualità di vittima.

Un esempio della seconda ipotesi è costituito dal caso *Burden c. Regno Unito*, sentenza della Grande Camera del 29 aprile 2008 (par. 35). Il caso riguardava l'impossibilità per due sorelle conviventi di poter accedere ai vantaggi fiscali in caso di successione riservati alle coppie conviventi in regime di “partenariato civile”, un regime dal quale le persone legate da particolari vincoli di parentela, come i fratelli e le sorelle, non avevano accesso. In questo caso la Corte ha concluso che, tenuto conto dell'età delle ricorrenti, dei testamenti – l'una in favore dell'altra – che esse avevano redatto e del valore dei loro patrimoni, esse avevano effettivamente stabilito l'esistenza di un rischio reale per una di esse, in un futuro non troppo lontano, di essere costretta a pagare importanti diritti di successione sui beni ereditati dalla sorella, per cui le due sorelle si dovevano considerare direttamente sotto gli effetti della legislazione in questione e potevano quindi pretendersi vittime del trattamento discriminatorio denunciato con il ricorso (anche se poi, nel merito, la Corte ha escluso la violazione della Convenzione).

Di grande importanza in questo contesto sono i casi relativi alle misure di sorveglianza segreta, in cui i ricorrenti non sono in grado di dimostrare se la legislazione ritenuta in contrasto con la Convenzione sia stata applicata nei loro confronti, proprio perché si tratta di misure segrete. Si tratta anzi proprio della materia che ha dato l'occasione alla Corte di sviluppare per la prima volta la giurisprudenza sulla vittima potenziale. La materia resta di scottante attualità, come dimostra la cronaca dei nostri giorni. In effetti la Corte dovrà pronunciarsi a breve in questo settore nel caso *Zacharov c. Federazione russa*, attualmente pendente dinanzi alla Grande Camera, caso nel quale è stata tenuta un'udienza il 24 settembre scorso.

Nella sentenza *Klass et al. C. Germania*, 6 settembre 1978, la Corte ha ammesso per la prima volta che un individuo può, a certe condizioni, pretendersi vittima di una violazione indotta dalla semplice esistenza di misure segrete o di una legislazione che autorizza tali misure, senza aver bisogno di dimostrare l'effettiva applicazione nei suoi confronti di tali misure. Le condizioni richieste devono, secondo questa giurisprudenza, essere definite in ogni caso secondo vari parametri. Tali parametri sono: il diritto o i diritti della Convenzione di cui si lamenta la violazione, il carattere segreto delle misure in questione e la relazione tra l'interessato (dall'applicazione di una legge), o altro provvedimento di carattere generale e le stesse misure. La Corte ha sottolineato che quando uno Stato mette in piedi un sistema di sorveglianza segreta del quale le persone controllate ignorano l'esistenza, è possibile che la tutela dell'articolo 8 della Convenzione venga vanificata. In una tale situazione, è possibile che un individuo venga trattato in una maniera incompatibile con l'articolo 8, o anche privato del diritto previsto da questa disposizione, senza saperlo, e quindi senza avere la possibilità di presentare un ricorso dinanzi agli organi nazionali o alla Corte. In questo caso la Corte ha ritenuto che essa non poteva ammettere che il beneficio di un diritto previsto dalla Convenzione potesse essere soppresso semplicemente mantenendo l'interessato all'oscuro della violazione. Quindi un diritto di ricorso a favore delle persone potenzialmente soggette a sorveglianza segreta è da riconoscere, altrimenti l'articolo 8 della Convenzione perderebbe ogni significato. Per giungere alla conclusione che i ricorrenti potevano pretendersi vittima di una violazione dell'articolo 8, la Corte ha rilevato che la legislazione incriminata istituiva un sistema di sorveglianza che esponeva ciascuno, nel paese, al controllo della sua

corrispondenza e delle sue telecomunicazioni senza che potesse venirlo a sapere, a meno di un'indiscrezione o di una notifica ulteriore in casi particolari.

Quindi questa legislazione colpiva direttamente ogni utilizzatore reale o potenziale dei servizi di poste e telecomunicazioni nazionali. Inoltre, si poteva denunciare questa minaccia di sorveglianza come restrittiva in sé della libertà di comunicare a mezzo di questi servizi e dunque costituente per ogni utilizzatore reale o potenziale un'ingerenza diretta nel diritto garantito dall'articolo 8 (*Klass*, cit., parr. 34-38).

L'ampiezza, o, se si vuole, la generosità del criterio stabilito nella sentenza *Klass* è stato poi ribadito nella sentenza *Malone c. Regno Unito* del 2 agosto 1984.

Successivamente, la giurisprudenza della Corte in materia di sorveglianza segreta e qualità di vittima è divenuta più stringente. Da ultimo, nel caso *Kennedy c. Regno Unito*, sentenza del 18 maggio 2010 (parr. 125-129), la Corte ha distinto due situazioni: nel caso in cui siano disponibili ricorsi a livello interno per reagire a misure di sorveglianza segreta, occorrerà che il ricorrente dimostri l'esistenza di una *ragionevole probabilità* che le sue conversazioni siano state intercettate. In assenza di ricorsi interni, invece, il ricorso a Strasburgo rimane aperto a tutta la popolazione come in *Klass* e *Malone*. Attendiamo ora di conoscere la pronuncia della Grande Camera nel caso *Zacharov* che ho ricordato.

Può essere interessante menzionare un caso in cui la Corte ha invece ritenuto non sussistere la qualità di vittima potenziale perché gli effetti delle misure generali prese in considerazione sono state considerate troppo "remote" rispetto ai ricorrenti. Mi riferisco alla decisione presa dalla Corte il 6 novembre 2001 nel caso *Fédération chrétienne des Témoins de Jéhova de France c. Francia* (cit.), nella quale l'associazione ricorrente aveva lamentato la possibilità di reazioni ostili nei confronti della stessa associazione, di singoli credenti o di associazioni affiliate, in seguito all'approvazione di un rapporto parlamentare e di una legge contro i culti settari.

4. Vittima futura

La giurisprudenza è costante nell'affermare che in linea generale non è possibile far valere violazioni future della Convenzione. Gli organi della Convenzione possono accertare una violazione solamente *a posteriori*, quando questa si è già verificata, come la Corte ha detto, per esempio, nella decisione *Ada Rossi et al.* del 16 dicembre 2008, relativa al caso *Englaro*.

In casi eccezionali, però, si è riconosciuto che il rischio di una violazione futura si può considerare sufficiente perché il ricorrente rivesta la qualità di vittima. Nella decisione della Commissione nel caso *Tauira c. Francia* del 4 dicembre 1995 si è precisato che perché si possa invocare protezione contro una violazione futura occorre che il ricorrente produca indizi ragionevoli e convincenti della probabilità della realizzazione di una violazione che lo riguardi personalmente; semplici sospetti o congetture non sono sufficienti. Nel caso di specie, che riguardava i rischi connessi alla ripresa degli esperimenti nucleari nella Polinesia francese, la Commissione ha negato il riconoscimento ai ricorrenti della qualità di vittima perché i rischi in questione erano troppo remoti per incidere sulla situazione personale dei ricorrenti.

Allo stesso modo, nel caso *Ada Rossi*, la Corte ha escluso che le decisioni giudiziarie italiane in questione, cioè quelle emesse nel caso *Englaro*, potessero incidere sui diritti che erano stati fatti valere dalle persone e dalle associazioni ricorrenti.

Come dicevo il concetto di vittima futura viene spesso accomunato a quello di vittima potenziale, come è accaduto nella decisione, già ricordata, *Fédération chrétienne des Témoins de Jéhova de France c. Francia*.

Il criterio seguito dalla Corte è quello che ho ricordato e che in particolare è stato esposto dalla Commissione nel caso *Tauira*, occorre cioè che il ricorrente produca indizi ragionevoli e convincenti della probabilità della realizzazione di una violazione che lo riguardi personalmente; semplici sospetti o congetture non sono sufficienti.

Sulla base di questo criterio sono stati dichiarati inammissibili perché incompatibili *ratione personae* con la Convenzione ricorsi di persone che volevano attaccare in astratto particolari normative che a loro giudizio erano incompatibili con la Convenzione. Un esempio è dato dalla decisione della Commissione nel caso *X. C. Austria*, del 10 dicembre 1976. In questo caso un padre di famiglia aveva proposto un ricorso contro la nuova legislazione austriaca in materia di interruzione di gravidanza, facendo valere che la sua azione corrispondeva al “dovere di ogni cittadino austriaco”. La Commissione ha ritenuto il ricorso inammissibile osservando che gli organi della Convenzione non possono esaminare *in abstracto* la compatibilità di una legge con la Convenzione stessa. Coloro che non possono dimostrare di essere personalmente interessati dall'applicazione della legge contestata non possono pretendere di essere vittime di una violazione.

Viceversa, sempre in materia di interruzione di gravidanza, nel caso *Bruggemann e Scheuten c. Germania*, decisione del 19 maggio 1976, la Commissione ha riconosciuto la qualità di vittima a donne in gravidanza che avevano fatto valere una violazione dell'articolo 8 della Convenzione a proposito di una decisione della Corte costituzionale tedesca che aveva ristretto la possibilità di ricorrere all'aborto.

Analogamente, la Corte ha ritenuto di riconoscere la qualità di vittima, a proposito del diritto alla vita protetto dall'articolo 2 della Convenzione, nel caso di persone che avevano contratto malattie non soggette a guarigione e dal possibile esito letale. Si tratta del caso *G.N. c. Italia*, sentenza del 19 dicembre 2009, par. 62-70).

Certamente il settore nel quale il concetto di vittima futura ha avuto il suo maggiore sviluppo è quello della protezione indiretta (come si dice, *par ricochet*) offerta dalla giurisprudenza in caso di estradizione o di espulsione nei casi in cui l'allontanamento del ricorrente dal Paese interessato esporrebbe la persona a rischi di violazione degli articoli 2, diritto alla vita, 3, divieto di tortura o di trattamenti e pene disumani o degradanti o 8, diritto al rispetto della vita privata e familiare, della Convenzione.

Questa giurisprudenza ha avuto inizio con il celeberrimo caso *Soering c. Regno Unito*, deciso con sentenza del 7 luglio 1989, relativo alla richiesta di estradizione formulata dagli Stati Uniti per un reato implicante la pena di morte nei confronti di un cittadino tedesco che si trovava nel Regno Unito. In questa vicenda, la Corte ha individuato nell'esposizione alla prolungata permanenza dell'interessato nel cosiddetto “corridoio della morte” un trattamento incompatibile con l'articolo 3 della Convenzione ed ha quindi concluso che l'eventuale accoglimento da parte del Regno Unito della richiesta di estradizione formulata dagli Stati Uniti “avrebbe dato luogo” ad una violazione, usando quindi una forma ipotetica che sancisce la competenza della Corte ad occuparsi, in casi eccezionali, di violazioni non ancora consumate.

Gli sviluppi della giurisprudenza *Soering* sono stati notevolissimi, specie nel campo delle migrazioni. Non è possibile naturalmente analizzare in questa il percorso della giurisprudenza in questo campo, che occupa una parte quantitativamente e qualitativamente importante della produzione della Corte e costituisce, per ovvi motivi, il terreno privilegiato di applicazione delle misure provvisorie previste dall'articolo 39 del Regolamento della Corte. Mi limiterò a citare due sentenze della Corte che hanno molta importanza in questo settore: *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, sentenza della Grande Camera del 21 gennaio 2011 e *Hirsi Jamaa et al. c. Italia*, sentenza della Grande Camera del 23 febbraio 2012.

5. Perdita della qualità di vittima

La qualità di vittima del ricorrente deve permanere per tutta la durata della procedura. Se la Corte accerta che la qualità di vittima viene meno, essa – come accennavo all’inizio del mio intervento – cancella il caso dal ruolo ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione anche dopo la dichiarazione di ricevibilità, come la Corte ha detto nella sentenza *Ohlen c. Danimarca* del 25 febbraio 2005, o anche quando il caso abbia raggiunto la Grande Camera, come è accaduto nel giudizio *Sisoseja c. Lettonia*, sentenza della Grande Camera del 15 gennaio 2007, par. 96).

La casistica è molto vasta, per cui mi limiterei qui a ricordare i principi elaborati dalla giurisprudenza in base ai quali è possibile concludere che in un certo caso il ricorrente ha perso la qualità di vittima ed il ricorso deve essere quindi cancellato dal ruolo.

Questi principi, oramai consolidatissimi nella giurisprudenza, sono stati fissati nella sentenza *Eckle c. Germania* del 15 luglio 1982, par. 66. In base a questi principi, non è sufficiente che le autorità nazionali abbiano preso una decisione comunque favorevole al ricorrente, ma occorre da una parte che vi sia il riconoscimento della violazione e, dall’altra, che vi sia stata una riparazione adeguata.

Come dicevo, la casistica è molto vasta. La questione relativa all’accertamento del se vi sia stato il riconoscimento della violazione e del se questa sia stata adeguatamente riparata può essere di non semplice soluzione. Si può dire che questo accertamento viene posto in essere, come la Corte ha detto nella decisione sul caso *Fjodorova et al. c. Lettonia* del 6 aprile 2006, in base alle particolari circostanze di ciascun caso, alla natura dei diritti fatti valere davanti alla Corte e dall’interesse del ricorrente a farne constatare la violazione. La decisione *Jensen c. Danimarca* del 20 settembre 2001 si è riferita anche alla motivazione della decisione interna, mentre la decisione *Freimanis et al. c. Lettonia* del 9 febbraio 2006 ha preso in considerazione la persistenza di eventuali effetti negativi per il ricorrente dopo la decisione interna.

Non mi soffermerei sulla casistica soprattutto per ragioni di tempo. Vorrei ricordare solamente un caso a noi vicino, quello di coloro che avendo subito la violazione del loro diritto ad avere giustizia entro un termine ragionevole hanno poi ottenuto un indennizzo in base alla cosiddetta legge “Pinto”.

Con varie sentenze, la più nota delle quali è quella emessa dalla Grande Camera nel caso *Cocchiarella c. Italia* il 29 marzo 2006, la Corte ha stabilito che i ricorrenti conservano la qualità di vittima se l’indennizzo ricevuto in Italia si discosta in modo irragionevole da quello che la Corte avrebbe riconosciuto in circostanze di fatto analoghe.

Chiuderei ricordando che anche a proposito dell’accertamento della perdita della qualità di vittima valgono i principi della giurisprudenza *Karner*, per cui il ricorso andrà comunque avanti se vi è un interesse di carattere generale.